## Convenzioni urbanistiche e fallimento

## Può il curatore sciogliersi da una convenzione stipulata dalla società fallita?

## Tar Lombardia-Milano, Sez. II, n. 2261 del 14 ottobre 2022

Il TAR Milano richiama il proprio orientamento secondo il quale **l'art. 72 della legge fallimentare**, che attribuisce al curatore il potere di liberare il fallimento da eventuali vincoli contrattuali in atto attraverso lo scioglimento del contratto, **non trova applicazione nei confronti delle convenzioni urbanistiche**, poiché le stesse sono soggette ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, e soggiacciono conseguentemente alla previsione dell'art. 1372, primo comma, del codice civile, ossia al principio generale in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti.

Il ragionamento sviluppato dal TAR è il seguente:

- la ratio derogatoria dell'art. 72 della legge fallimentare è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento;
- tuttavia, tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società fallita ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990;
- verrebbe infatti attribuita una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all'esecuzione di una prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati.
- la concreta possibilità di realizzazione dell'interesse pubblico, di cui l'Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorché mosso da esigenze individualistiche, così palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento normativo siccome innescata dall'interferenza tra due norme (l'art. 72 della legge fallimentare e l'art. 11 della legge n. 241 del 1990) aventi una ben diversa collocazione topografica e temporale.

Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it